

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2019.

Approvazione delle tariffe per le attività prestate dagli Sportelli telematici del diportista (STED).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto, nello specifico, l'art. 1, comma 218 della legge n. 228 del 2012, che ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati;

Visto, inoltre, il successivo comma 219, che ha demandato a un regolamento l'adozione delle norme attuative del predetto Sistema telematico;

Visto, altresì, il successivo comma 220, che prevede che le tariffe a titolo di corrispettivo per le attività prestate dallo Sportello telematico del diportista sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 5 del richiamato regolamento, che disciplina lo Sportello telematico del diportista;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 maggio 2018, recante aggiornamento

ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2018;

Ritenuta la necessità di individuare le tariffe a titolo di corrispettivo per le attività prestate dallo Sportello telematico del diportista (STED), per il tramite dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe da corrispondere a titolo di corrispettivo, per il funzionamento dello Sportello telematico del diportista (STED), per le operazioni richieste ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.

Art. 2.

Corrispettivo per le attività prestate dagli sportelli telematici del diportista

1. Per le attività di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è previsto il pagamento di un corrispettivo di € 9,50 per ogni operazione richiesta.

Art. 3.


Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 2 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1046787295 intestato al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Corrispettivo attività STED».

Art. 4.

Proventi delle tariffe

1. I corrispettivi di cui all'art. 2 confluiscono sul capitolo 2454 - art. 37 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui rispettivi capitoli di funzionamento della Direzione generale per la motorizzazione e delle Capitanerie di porto.



Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019.

Roma, 12 agosto 2019

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
TONINELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1 foglio n. 3237

19A05604

DECRETO 12 agosto 2019.

Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, comprensivo di un archivio telematico centrale contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 218 della legge n. 228 del 2012, che ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati;

Visto, inoltre, il successivo comma 219 della predetta legge, che ha demandato a un regolamento l'adozione delle norme attuative del predetto Sistema telematico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, che include l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED);

Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato regolamento, che prevede le funzioni l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);

Visto, inoltre, l'art. 5 del richiamato regolamento, che prevede i soggetti presso i quali sono attivati, mediante collegamento telematico con il CED, gli sportelli telematici del diportista (STED);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'art. 63, relativo alle tariffe per prestazioni e servizi;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, altresì, il successivo comma 3-bis, che prevede che gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);

Ritenuto necessario stabilire i diritti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Art. 2.

Diritti e compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto

1. L'importo dei diritti di cui all'art. 1 è determinato nella Tabella I allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui alla Tabella I si effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1031820168, intestato al «Ministero infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Diritti SISTE».

